


## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 il giorno 18/06/2020, sono presenti in modalità videocall:

- Azienda rappresentata dalla Sig.ra Marzia Benelli in qualità di rappresentante della Direzione Risorse Umane;
- FILCAMS-CGIL Nazionale: Sig. Jeff Nonato in qualità di Funzionario Nazionale;
- FISASCAT-CISL Nazionale: Sig. Mirco Ceotto. in qualità di Segretario Nazionale;
- UILTUCS Nazionale: Sig. Stefano Franzoni in qualità di Segretario Nazionale;
- FILCTEM CGIL Nazionale: Sig. Giuliano Ezzelini Storti in qualità di delegato del Segretario Nazionale;
- FEMCA CISL Nazionale: Sig. Daniele Zambon in qualità di delegato del Segretario Nazionale;
- UILTEC UIL Nazionale: Sig.ra Daniela Piras in qualità di Segretario Nazionale.


Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del XX.XX.2020, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.


Premesso che:




a) L'Azienda è una Società attiva, con sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 16/18 Partita IVA 05412951005 e Matricola INPS 7039800584/05

b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro

 c) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera a) del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 190 dipendenti, già in forza alla data del 23/2/2020; Oggi in forza sulla posizione a) ne sono rimasti 190. L'azienda occupa attualmente n. 155 dipendenti complessivi, inquadrati nel settore terziario ed ai quali si applica il CCNL Commercio

 L'azienda occupa attualmente n. 35 dipendenti complessivi, inquadrati nel settore terziario ed ai quali si applica il CCNL Abbigliamento az. industriali



- d) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera a) del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario Confcommercio e il CCNL Tessile Abbigliamento Industria.
- e) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera a) del presente verbale, necessita alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- f) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera a) del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni;
- g) L'Azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie dei CCNL applicati, effettuata in data 05/06/2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:



1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;
2. La Società Valentino Spa, nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali, a partire dalla data del 16/3/2020 per disposizioni della pubblica autorità;
3. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, la Società Valentino Spa richieder per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data del 18/05/2020 a seguire per 9 settimane fino al 31/10/2020 ed in prosecuzione del primo periodo di riduzione/sospensione decorso dal 16/03/2020 per 9 settimane fino al 17/05/2020 interessando la totalità dei lavoratori in forza (il cui dettaglio indicato in allegato 1), così composta:



-

N. 3 quadri



- N. 192 impiegati;
- N. 5 operai;

6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere o mezze giornate e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà la rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.

7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori.





8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'Azienda nelle more della concessione della Cassa Integrazione in Deroga da parte dell'INPS anticiperà alle normali scadenze il trattamento economico di cassa.. L'Azienda inoltre riconoscerà ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta così come la maturazione di ratei aggiuntivi di ferie, tredicesima e quattordicesima, per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.

9. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con congruo preavviso non inferiore alle 24 ore.

10. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso l'invio di lettera raccomandata o in modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp e telefonica) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.

11. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre, si danno atto che non



potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.


12. Le Parti si impegnano alla ripresa dell'attività lavorativa ad incontrarsi entro il 30 giugno 2020 al fine di verificare l'impatto derivante dall'emergenza epidemiologica Covid -19 sulla complessiva situazione aziendale e sulla gestione dell'ammortizzatore sociale.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Letto confermato e sottoscritto.

Valentino Spa




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL




UILTuCS UIL



FILOTEM CGIL



FEMCA CISL



UILTEC UIL